

MODIFICHE/INTEGRAZIONI REGOLAMENTO S.A.D.

TITOLO III MODALITÀ DI COMPARTECIPAZIONE

Art.14 Compartecipazione dell'utente al costo del Servizio

1. L'utente e/o il nucleo familiare compartecipano al costo del Servizio distrettuale in rapporto alle condizioni socio-economiche desunte dal valore ISEE, che dovrà essere aggiornato annualmente previa sospensione del Servizio, in quanto la tipologia di servizio si configura come prestazione sociale agevolata ai sensi dell'art.1, comma 1, del D.Lgs.n.109/1998 e successive modifiche.
2. In caso di mancata comunicazione di sospensione del servizio da parte dell'utente, lo stesso è tenuto al pagamento del costo della prestazione.
3. La quota di compartecipazione è calcolata su base ISEE del nucleo familiare o individuale richiedente ed è rapportata alle ore di servizio effettivamente usufruite da ciascun utente
4. Le soglie ISEE minime e massime di riferimento ai fini della compartecipazione al costo del servizio cos' come modificate dal Comitato Istituzionale con Verbale n. 3 del 6/06/2016:

I.S.E.E.		COSTO ORARIO
€ 0,00	- € 5.000,00	€ 0,50
€ 5.000,01	- € 7.000,00	€ 1,00
€ 7.000,01	- € 9.000,00	€ 1,50
€ 9.000,01	- € 11.000,00	€ 2,00
€ 11.000,01	- € 13.000,00	€ 2,50
€ 13.000,01	- € 15.000,00	€ 3,00
€ 15.000,01	- € 17.000,00	€ 3,50
€ 17.000,01	- € 19.000,00	€ 4,00
€ 19.000,01	- € 21.000,00	€ 4,50
OLTRE € 21.000,00		€ 5,00
MINORI DIVERSAMENTE ABILI		€ 0,50

INTEGRAZIONE COME DA VERBALE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 4 DEL 24/10/2017

5. *Nel caso di morosità, il Comune di residenza dell'utente, subentra nel pagamento della compartecipazione solo ed esclusivamente in caso di accertato disagio economico grave da parte dell'assistente sociale referente. In caso contrario il servizio verrà sospeso, dall'Ufficio di Piano, dietro comunicazione del servizio sociale comunale.*